

Regolamento “Criteri per la distribuzione dei cacciatori alle Sezioni comunali cacciatori e modalità per il trasferimento della residenza venatoria”.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento determina le modalità ed i criteri per la distribuzione dei cacciatori alle Sezioni comunali cacciatori e le modalità per il cambio della residenza venatoria, secondo le disposizioni della L.r. 27 agosto 1994 n. 64 e successive modificazioni ed il Piano regionale faunistico - venatorio in vigore.

Articolo 2 - Assegnazione alle Sezioni comunali cacciatori e residenza venatoria.

Per “residenza venatoria” si intende l’ambito territoriale nel quale il cacciatore risulta essere assegnato con riferimento alle Sezione comunale cacciatori cui appartiene.

Tutti i cacciatori residenti in Regione, sono assegnati alla Sezioni comunali cacciatori che compongono le Circostrizioni venatorie ricomprese a loro volta nei tre Comprensori alpini (alta, media e bassa valle)

Il cacciatore è assegnato di diritto nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori.

Il neo-cacciatore, nell’anno in cui ottiene l’abilitazione all’esercizio venatorio o all’atto del primo tesseramento assoluto, è iscritto di diritto nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori. Resta facoltà dello stesso neo cacciatore richiedere l’iscrizione ad altra sezione comunale cacciatori secondo le modalità stabilite per i neo cacciatori residenti anagraficamente in sezioni comunali con più di 80 cacciatori iscritti.

Articolo 3 - Sezioni comunali cacciatori.

Le Sezioni comunali cacciatori sono costituite da almeno nove cacciatori residenti nel comune e qualora il numero dei cacciatori non raggiunga tale limite, possono costituirsi sezioni con cacciatori dei comuni vicini onde raggiungere il limite necessario.

In ogni Sezione, il numero dei cacciatori residenti nel comune o in uno dei comuni facenti parte della Sezione, non potrà essere inferiore a nove e dovrà costituire almeno il 65% dei componenti la Sezione stessa mentre il restante 35% potrà essere rappresentato da cacciatori residenti in altri comuni non ricompresi nella sezione.

Nel caso in cui successivamente al tesseramento annuale (entro il mese di aprile), sia accertata la mancata presenza del numero minimo di nove cacciatori residenti (necessaria per la costituzione della Sezione), il Comitato dispone, con proprio atto, lo scioglimento della Sezione stessa. Saranno la maggioranza dei residenti della sezione dichiarata sciolta a decidere in quale sezione viciniera confluire nell’ambito della stessa Circostrizione; i cacciatori non residenti della sezione sciolta dovranno rientrare nella sezione comunale cacciatori in cui ricade la residenza anagrafica.

Articolo 4 - Mobilità dei cacciatori.

Il cacciatore che trasferisce la propria residenza anagrafica, dovrà comunicarlo, entro un termine di 30 giorni dall’avvenuto cambio, alla Segreteria del Comitato, affinché si possa procedere all’immediata assegnazione nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori, altrimenti manterrà la residenza venatoria nella Sezione comunale cacciatori iniziale di appartenenza.

Il cacciatore che trasferisce la propria residenza venatoria, sia per effetto del precedente comma, sia per effetto del cambio avvenuto in seguito all’apertura mirata delle residenze venatorie di cui al successivo articolo, ai fini della graduatoria meritocratica per l’assegnazione del capo oggetto di abbattimento, mantiene i punteggi acquisiti nella precedente Sezione comunale cacciatori, aggiornati ai punteggi massimali stabiliti dalle Sezioni comunali cacciatori di trasferimento stabiliti dai propri regolamenti interni.

Il cacciatore che non rinnova il tesseramento per almeno un anno è assegnato automaticamente nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori. È comunque facoltà dello stesso fare richiesta di essere riassegnato nella precedente Sezione comunale cacciatori all'atto del tesseramento, avendo maturato almeno un anno di anzianità venatoria in quella determinata sezione e fermo restando la disponibilità dei posti riservati ai non residenti; con l'obiettivo di perseguire lo scopo di assicurare il legame territoriale con il cacciatore.

Articolo 5 - Apertura mirata delle residenze venatorie.

Il Comitato regionale per la gestione venatoria, può disporre con proprio atto, l'apertura mirata delle residenze venatorie con lo scopo di distribuire i cacciatori nei Comprensori alpini e di conseguenza nelle Sezioni comunali cacciatori.

L'apertura mirata delle residenze venatorie dovrà comunque rispettare le percentuali di costituzione e di esistenza delle Sezioni comunali cacciatori di cui ai precedenti articoli e potrà altresì tenere in considerazione anche della media di prelievo procapite delle specie soggette a prelievo venatorio delle singole Circostrizioni venatorie, ai fini di una equa distribuzione dei cacciatori sul territorio.

L'atto che dispone l'apertura mirata delle residenze venatorie dovrà contenere tra le altre cose:

- Le modalità e la scadenza di presentazione delle domande;
- L'indicazione dei posti disponibili sia in entrata, sia in uscita da ciascuna Sezione comunale cacciatori;
- L'eventuale indicazione dei trasferimenti consentiti o delle limitazioni agli stessi, sia con riferimento alle Circostrizioni venatorie, sia con riferimento alle Sezione comunale cacciatori;

Articolo 6 - Modalità di presentazione della richiesta di cambio di residenza venatoria.

I cacciatori potranno accedere ad una Sezione previa domanda di ammissione predisposta dal Comitato secondo i seguenti criteri che seguono un ordine di priorità:

1. (priorità assoluta) Di essere attualmente residente nel comune oppure in uno dei Comuni ricadenti nella Sezione comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
2. Di disporre di proprietà abitative all'interno del Comune o di uno dei Comuni ricadenti nella Sezione Comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
3. Di disporre di unità abitative in affitto annuale all'interno del Comune o di uno dei Comuni ricadenti nella Sezione Comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
4. Di essere stato residente (residenza anagrafica) in uno dei Comuni ricadenti nella Sezione comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
5. Di avere già ottenuto la residenza venatoria in una Sezione comunale cacciatori (in un'altra sezione) ricadente nella Circostrizione di riferimento;
6. Anzianità venatoria in Valle d'Aosta, riconosciuta e dimostrata;
7. Partecipazione dimostrata alle attività della Sezione e/o della Circostrizione.

Le domande di ammissione saranno valutate dalla Commissione di valutazione composta dal Presidente del Comitato, dal Segretario del Comitato, dal Rappresentante delle Associazioni venatorie in seno al Comitato e da un membro dei Rappresentati delle Circostrizioni venatorie nominato al loro interno, successivamente alla scadenza di presentazione delle stesse. Ai cacciatori, ai Presidenti di Sezione ed ai Rappresentanti di Circostrizione verrà notificato l'esito delle richieste.

Nel caso in cui le richieste superino il numero massimo di cacciatori ammissibili, la Commissione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei sopracitati criteri secondo una graduatoria di priorità in base al quale le persone in possesso del primo criterio precedono le rimanenti in graduatoria; quelle in possesso del secondo criterio precedono le rimanenti; e così via, sino ad arrivare se necessario all'ultimo requisito. In caso di parità di requisiti prevale l'anzianità anagrafica.

Articolo 7 – Cacciatori non residenti.

I cacciatori non residenti saranno gestiti dal Comitato regionale per la gestione venatoria secondo i criteri previsti dal Piano faunistico regionale.